

R. Zagnoni

LA “CURA ANIMARUM” NELLE CAPPELLE
DIPENDENTI DALL’ABBAZIA DELLA FONTANA TAONA:
I RAPPORTI CON LE PIEVI DI SUCCIDA E SPANARECCHIO

Publicato in: *L’abbazia di San Salvatore della Fontana Taona nel medioevo*, a cura di R. Zagnoni, Atti della giornata di studio (Sambuca Pistoiese, 30 luglio 2016), Porretta Terme, Gruppo di studi alta valle del Reno, 2017, (“Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana”, n.s., 7), pp. 81-94

Sommario: 1. La cura d’anime nelle chiese dipendenti da monasteri. 2. L’accordo con l’arciprete di Succida per la costruzione della cappella di Fossato nel 1057. 3. La lite dell’abate con gli arcipreti di Spanarecchio e di Montecuccoli per il possesso di cappelle. 4. L’arciprete di Succida tenta il recupero dei suoi diritti relativi alla cappella di Sant’Ilario di Badi

1. La cura d’anime nelle chiese dipendenti da monasteri

A cominciare soprattutto dal secolo XII, ma anche dal precedente, pressoché tutti i monasteri benedettini possedettero cappelle nelle quali si esercitava la *cura animarum*. Questa attività, però, in linea teorica era propria solamente del vescovo e delle chiese da lui dipendenti, in particolare delle pievi e degli arcipreti che le reggevano. La prassi perciò da parte dei monasteri di possedere cappelle causò infinite controversie legate al fatto che quasi tutti i monasteri benedettini costruirono o acquisirono cappelle all’interno delle pievi dipendenti dai vescovi territoriali, entrando spessissimo in contrasto con gli arcipreti o i rettori delle cappelle, soprattutto in relazione sia all’esercizio della cura d’anime, sia per la riscossione delle decime, un diritto tipico della pieve spesso usurpato dai monasteri¹. Erano i monasteri ad avere il diritto di patronato su queste cappelle, i cui rettori però dovevano rispondere all’arciprete per la cura d’anime, ma essendo i monasteri esenti dall’ordinario diocesano, spesso tentavano di liberarsi da questa soggezione. Nel caso specifico dei Vallombrosani, sia la casa madre, sia le dipendenze furono esentate dalla giurisdizione vescovile da una bolla di Urbano II del 1090.

Questa tendenza dei monasteri si contrappose alla tendenza della Chiesa del secolo XI, che, al contrario, cercò di distinguere le specificità dell’ordine monastico rispetto a quello clericale: il concilio Lateranense del 1123 aveva infatti stabilito l’obbedienza al vescovo dei monaci, anche se nello stesso secolo due papi, Alessandro II (1061-

¹ Su questa tema cfr. C. Violante, *Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansione e resistenza*, Atti delle Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spoleto 1982 (“Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo”, 28), pp. 963-1158 e, per il territorio qui preso in esame, R. Zagnoni, *La “cura animarum” nelle chiese di dipendenza monastica della montagna bolognese (secoli XI-XIV)*, in *AMR*, n.s., LIV, 2004, pp. 133-152.

1073) e Gregorio VII (1073-1085), non si erano mostrati contrari alla cura d'anime da parte dei rettori delle cappelle di dipendenza monastica, soprattutto per sostituire la parte di clero diocesano simoniaco e nicolaita. Questa tendenza nella diocesi di Bologna è rivelata ad esempio dal provvedimento con cui il vescovo nel 1082 donò all'abbazia della Fontana Taona le decime del vico di Casio, con l'esplicito intento di allargare anche al territorio montano la benefica influenza della riforma di San Giovanni Gualberto².

Fu soprattutto con papa Urbano II (1088-1099) che si accentuò la tendenza a vietare la cura d'anime in queste cappelle, con la riaffermazione della loro dipendenza dal vescovo, per quanto riguardava il ministero pastorale. Nel 1095 il concilio di Clermont stabilì che i rettori delle cappelle monastiche non dovessero essere monaci, ma chierici, scelti dal monastero, ma la cui nomina, investitura e disciplina di vita erano soggette al controllo del vescovo.

Alle origini della vicenda del monastero di Vallombrosa, e quindi anche dei monasteri ad esso legati, troviamo l'esplicito comando del fondatore a non tenere cappelle con cura d'anime: nella *Vita* scritta da Andrea di Strumi troviamo l'affermazione che il fondatore *prohibuit accipere cappellas ad hoc, quod aliquando a monachis regi deberent; canonicorum, non monachorum hoc esse officium dicebat*. Anch'egli riconosceva dunque che la cura d'anime era propria dei chierici dipendenti dal vescovo, qui genericamente definiti canonici a causa del fatto che la maggior parte delle pievi erano gestite da collegi di canonici. In realtà fin dal secolo XI le tendenze dei monasteri vallombrosani si orientarono in modo decisamente diverso, poiché l'acquisizione di cappelle continuò ed anzi si accentuò. Al fine di rendere meno stridente la difformità di una prassi consolidata dalla volontà originaria di San Giovanni Gualberto, l'abate Attone nella sua vita del fondatore scritta fra il 1222 ed il 1232 eliminò il passo contenuto nella *Vita* di Andrea di Strumi: a quella data infatti questa norma doveva apparire decisamente anacronistica e sicuramente non applicata.

Il possesso di cappella con cura d'anime da parte dei monasteri nella diocesi di Bologna divenne così diffusa, che il vescovo Vittore (documentato fra il 1105 ed il 1129) la denunciò al papa, tanto che Pasquale II (1099-1118) lo sollecitò a prendere provvedimenti per limitare l'attività dei monaci in questo campo: *pervenit ad nos unde valde miramur quod quidam monachi et abbates in parochia [diocesi] vestra contra sanctorum patrum decreta episcopalia iura et officia sibi arroganter vindicant*, esercitando, senza il consenso del vescovo o della sede apostolica, il sacramento della riconciliazione, la riscossione delle decime ed il possesso di chiese, tutte attività tipiche della *cura animarum*.

Papi e concili furono dunque orientati ad affermare l'autorità vescovile, per il tramite degli arcipreti delle pievi, anche sulle cappelle dei monasteri, affermando che i loro rettori dovevano rispondere ad essi per quanto riguarda l'aspetto pastorale del loro ministero e la disciplina. Mentre era appannaggio del patrono, in questi casi il monastero, il diritto di elezione, spettava all'autorità vescovile il compito della

² ASPt, *Taona*, 1080 luglio 22, n. 33, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, con data corretta al 1082 luglio 22, n. 36, pp. 138-140.

nomina e del controllo sul presbitero eletto. In questo modo l'esercizio della *cura animarum* per i monaci nelle chiese da essi dipendenti veniva fortemente limitato e si restringeva progressivamente l'inquadramento pastorale al fine di collegarlo direttamente all'autorità vescovile. In alcuni casi nel secolo XII venne addirittura impedito ai monaci di uscire dal monastero per l'estrema unzione, di confessare e battezzare nelle loro chiese, tutte disposizioni orientate a restaurare nei loro diritti le chiese battesimali, noi diremmo parrocchiali, pubbliche.

Le cappelle monastiche dipesero quindi dal monastero *in temporalibus* e dal vescovo *in spiritualibus*. Ritroveremo queste generali linee di tendenza anche nelle cappelle dipendenti dall'abbazia della Fontana Taona, che erano normalmente officiate da un cappellano presbitero, non monaco, eletto dall'abate e investito nella carica dall'arciprete della pieve nel cui territorio la cappella si trovava. La dialettica che contrappose i monasteri alle strutture diocesane del territorio variò in modo molto significativo a seconda delle situazioni e dei tempi, anche se fra XII e XIII secolo i monasteri non furono più in grado di mettere in dubbio la territorializzazione della *cura animarum*, che si consolidò saldamente nelle mani del vescovo.

Nel caso di San Salvatore alcune cappelle vennero acquisite per mezzo di donazioni, come nel caso di Santa Maria di Piunte, localizzata nel suburbio di Pistoia: fu Matilde di Canossa a donarla all'abbazia con un atto del 1098, rogato presso l'ospitale del *Pratum Episcopi* e alla presenza del vescovo Pietro e dell'arciprete Bonuto. Anche in questo caso l'acquisizione implicava il diritto di patronato sulla chiesa, secondo la precisazione della gran contessa che affermò che l'abate e i monaci avevano il diritto *presbiterum et clericum secundum vestram voluntatem mittendi et trahendi*³.

L'abbazia della Fontana Taona si trovava nella diocesi di Pistoia, ma, a causa della sua posizione sul crinale spartiacque appenninico a pochissima distanza dal territorio diocesano bolognese (la contigua cappella di Santa Maria di Torri apparteneva alla pieve di Succida e quindi alla diocesi felsinea) a proposito del possesso di cappelle ebbe rapporti sia con arcipreti di pievi pistoiesi (Spnarecchio e Montecuccoli), sia bolognesi (Succida).

2. L'accordo con l'arciprete di Succida per la costruzione della cappella di Fossato nel 1057

Un primo caso in cui appare evidente questa dialettica arciprete-abate è quello della cappella di Fossato, nella valle della Limentra Orientale, che da documenti più tardi sappiamo che fu intitolata a San Lorenzo. Si tratta anche del primo caso documentato per questo territorio relativo ad una cappella dipendente, costruita direttamente da Teuzo, abate di San Salvatore. Nell'aprile del 1057 egli prese precisi accordi con Azo, arciprete della pieve bolognese di Succida sul cui territorio sarebbe

³ ASPt, *Taona*, 1099 settembre 6, n. 44, registato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, con data corretta al 1098 settembre 6, n. 48, pp. 152-154.

sorta la chiesa, fissando bene una serie di clausole. La vicenda della costruzione di questa cappella risulta esempio emblematico e molto precoce del fenomeno di una cappella fondata da un monastero in accordo con l'arciprete della pieve nel cui territorio sorgeva, una delle poche cappelle di cui conosciamo la data e le circostanze della nascita⁴. Il motivo della costruzione della nuova piccola chiesa è sicuramente da collegare al sorgere di un nuovo villaggio, quello di Fossato, sulla scia dell'imponente crescita demografica e delle produzioni agricole tipiche dei secoli successivi al Mille. Questo quadro storico è confermato dal fatto che il toponimo Fossato è citato per la prima volta come *vicus* in una carta del 1035⁵, che documenta una donazione di case, terre e vigne al monastero, tanto che si potrebbe ipotizzare che proprio su una di queste terre, divenute di proprietà di San Salvatore, una ventina d'anni dopo sarebbe stata costruita la chiesa. La definizione di *vicus* ci presenta un piccolo centro abitato sorto da non molto tempo, i cui abitanti coltivavano i campetti attorno al paese, ricavati per mezzo del disboscamento della foresta che copriva tutta la montagna, i quali aspiravano ad avere un proprio luogo di culto, essendo la chiesa della pieve piuttosto lontana⁶.

In questo quadro si inserisce il *brevis memorationis et de conventione*, sottoscritto nell'aprile del 1057 dall'abate Teuzo e dall'arciprete Azo, che prevedeva la costruzione di una chiesa *in terra abbatis*. Importantissima la notazione *eciam populo conveniente illius loci*, che lascia intravedere una qualche partecipazione anche del popolo del villaggio; il verbo *convenire*, qui coniugato al participio presente, nella sua accezione di *radunarsi* o *accorrere* si può riferire alla semplice presenza del popolo alla sottoscrizione dell'accordo. Ma l'accezione più importante è sicuramente quella di *essere d'accordo*, che adombra un assenso dello stesso popolo all'operazione. Questa medesima espressione sembra confermare, anche se nel documento non troviamo nessuna *datatio topica*, che arciprete e abate si incontrarono a Fossato, alla presenza del popolo. Il fatto sembra confermato dalla constatazione che i due contraenti sottoscrissero personalmente l'atto.

L'abate dunque si impegnò a costruire la cappella su di un terreno di sua proprietà, divenendo per questo il titolare del diritto di patronato, il diritto cioè di eleggerne il rettore: *qua aedificata, abbas debet huic aeclesiae constituere presbiterum in adiutorium prenominato archipresbitero*. L'espressione, *in adiutorium*, sottolinea l'impegno per il cappellano di Fossato di prestare il suo aiuto nella *cura animarum* all'arciprete, che ne restava comunque il titolare. Tale aiuto si manifestò sicuramente nell'ambito della predicazione e dell'amministrazione dei sacramenti, ad esclusione del battesimo che ancora per qualche secolo sarebbe stato appannaggio esclusivo

4 ASPt, *Taona*, 1057 aprile, n. 22, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, stessa data, n. 23, pp. 126-127.

5 ASPt, *Taona*, 1034 gennaio 4, n. 8, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, n. 11, con la data corretta 1035 gennaio 4, p. 113.

6 Sul sorgere del villaggio di Fossato cfr. R. Zagnoni, *Fossato nei secoli XI e XII: alle origini di un paese e della sua chiesa*, in "Nuèter", XXV, 1999, n. 49, pp. 76-80 e Id., *Un documento del 1196 sulla coltivazione dei castagneti a Fossato*, in "Nuèter", XXV, 1999, n. 49, pp. 120-121

della pieve, la chiesa battesimale per antonomasia. La dipendenza dalla pieve è sottolineata dalla clausola che prevedeva l'obbligo per l'abate di dare *ad sinodum sancti Petri et sancti Proculi duo ferrea paria caballorum*. Questo impegno era sicuramente collegato al fatto che, periodicamente, l'arciprete visitava le cappelle del suo plebanato, utilizzando una cavalcatura per il fatto che molte di esse erano distantissime dalla pieve, che estendeva il suo territorio dalle alte valli delle Limentre fino a Bombiana nella valle della Silla. La citazione di un *sinodo* pievano, espressione che ritroviamo anche in una carta del 1042 in relazione alla pieve pistoiese di Spanarecchio⁷, mostra come i cappellani ed i canonici della pieve si riunissero periodicamente a capitolo e come anche il cappellano di Fossato fosse tenuto a parteciparvi, allo stesso modo dei rettori delle altre cappelle. L'autorità del vescovo di Bologna, esercitata per il tramite del pievano di Succida, era sottolineata dall'impegno dell'abate di partecipare alle spese della visita pastorale del vescovo: *quando aspiscopus in patria venerit quicquit ex suis rebus potest auxilium dare debet*. L'abate si impegnò anche a dare alla pieve la metà *de mortuorum adipiscencia*, i diritti di sepoltura, che erano, anch'essi, in capo alla pieve. Gli impegni che si assunse l'arciprete sono del tutto coerenti con la situazione giuridica della nuova cappella: egli si impegnò infatti a far consacrare la cappella da parte del vescovo bolognese o di un altro vescovo da lui delegato (*debet archipresbiter esse adiutor de consecratione aeclesiae aut per episcopum Bononiensem aut per aliquem*). Il richiamo ad un eventuale altro vescovo in relazione alla consacrazione si può spiegare in due modi: per primo occorre rilevare che nel 1057 la cattedra bolognese sembrerebbe fosse vacante, poiché l'ultima menzione del vescovo Adalberto è dell'anno 1055 e la prima del suo successore Lamberto del 1062⁸. Una seconda ipotesi potrebbe riguardare il fatto che in questo periodo non fu infrequente in Italia la presenza di vescovi non ortodossi, un fatto che avrebbe implicato la necessità di rivolgersi per la consacrazione ad un altro presule di esplicita fede cattolica, anche se non titolare della diocesi.

A proposito dell'interpretazione del termine *sinodo*, alcuni anni fa ebbi col grande amico Antonio Ivan Pini, prematuramente scomparso, un'intensa e cordiale diatriba. Egli sosteneva infatti che tale espressione si potesse riferire solamente ai sinodi diocesani, mentre la presenza di questo termine in due documenti pressoché coevi (1042 e 1057) e riferibili a territori diocesani diversi ma contigui, mi fanno ritenere che tale espressione si possa riferire, anche se in modo cronologicamente e territorialmente limitato, ai capitoli che si svolgevano periodicamente presso le pievi. Oltre a questa si può aggiungere un'ulteriore constatazione: nel documento del 1042 il *sinodum* è messo in stretta relazione alle *letaniae* ed ai *vocabula*, tutte celebrazioni pievane a cui erano tenuti a partecipare i cappellani delle chiese dipendenti: *ire debet*

⁷ ASPt, *Taona*, 1044 agosto 6, n. 12, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, n. 13, con la data corretta 1042 agosto 6, p. 115.

⁸ *I vescovi e gli arcivescovi di Bologna*, in *Domus episcopi. Il palazzo arcivescovile di Bologna*, a cura di R. Tezza 2002, p. 184.

presbiter qui pro tempore deget [il cappellano di San Miniato di Stagiato] *ad voabula, letanias et siinodum si vocatus fuerit*⁹.

3. La lite dell'abate con gli aricipreti di Spanarecchio e di Montecuccoli per il possesso di cappelle

Un caso in cui l'appartenenza di una cappella all'abbazia venne messa in discussione del pievano fu quello di San Giovanni di Stagiato. Ne veniamo a conoscenza per mezzo del già citato *breve recordationis* emanato il 6 agosto 1042 dal vescovo pistoiese Martino e da altri *boni homines* nella canonica di San Zenone¹⁰. Il motivo per cui il vescovo era dovuto intervenire era collegato al fatto che fra Teuzo abate della Fontana Taona e Giovanni pievano di Spanarecchio era sorta una lite relativa al possesso di quella chiesa. Il vescovo decise di assegnarla all'abate Teuzo, in modo che *ab hac hora in antea potestatem (habeat) presbiteros ibi ponendi, trahendi et omnibus modis gubernandi^b, tam vivorum quam mortuorum*. Anche in questo caso, se da un lato il vescovo riconobbe il possesso ed il diritto di patronato dell'abate, dall'altro affermò l'autorità spirituale del pievano di Spanarecchio sulla cappella, stabilendo che il presbitero che l'abate vi avrebbe posto come rettore, dal punto di vista spirituale dovesse dipendere da lui: egli doveva infatti rendere *honorem et reverentiam aeclesie S. Iohannis de Spanarekio, ire debeat presbiter qui pro tempore deget ad vocabula, letanias et siinodum si vocatus fuerit*. Il richiamo, come negli altri casi, è all'obbligo che egli aveva di recarsi, se convocato, alle processioni delle litanie ed ai sinodi pievani. Le prime erano degli atti di ricognizione giurisdizionale, per mezzo dei quali l'arciprete affermava la propria autorità sulle cappelle del plebanato: i cappellani avevano infatti l'obbligo di recarsi processionalmente alla pieve e di partecipare alle periodiche riunioni dei canonici e dei cappellani, in certi momenti dell'anno liturgico, in particolare in occasione della festa titolare della pieve o la notte di Pasqua per la celebrazione del battesimo. Viceversa in altre occasioni erano tenuti, sempre processionalmente, a recarsi assieme all'arciprete nelle varie cappelle, i cui cappellani erano tenuti a donare all'arciprete ed ai loro confratelli determinate quantità di beni, quali focacce o forme di formaggio.

Un altro pievano con cui l'abbazia venne in conflitto nel secolo successivo fu quello di Montecuccoli nella valle meridionale della Bure. Una carta del maggio 1190 documenta tale lite che contrappose il pievano Massaro all'abate Taone, a proposito

⁹ A. I. Pini, *Una pieve intitolata a San Procolo nell'alta montagna bolognese dell'XI secolo?*, in "Il Carrobbio", XXVI, 2000, pp. 17-30; R. Zagnoni, *La pieve dei santi Pietro, Procolo e Giovanni Battista di Succida (oggi Capanne) nel Medioevo*, in AMR, n.s., XLIX, 1998, pp. 319-360, oggi in Id., *Il Medioevo nella montagna tosco-bolognese, uomini e strutture in una terra di confine*, Porretta Terme 2004, pp. 165-192, alle pp. 166-174

¹⁰ ASPt, *Taona*, 1044 agosto 6, n. 12, registato in RCP, *Fontana Taona secoli XI-XII*, con la data corretta 1042 agosto 6, n. 13, p. 115.

della giurisdizione sulla cappella di S. Simone di Periano. Il primo motivo di contrasto era quello relativo a chi avesse il diritto di eleggere il cappellano (*de institutione sacerdotis*). Un secondo motivo era legato all'obbligo del popolo della cappella, affermato dal pievano, di partecipare alla celebrazione pievana del battesimo, che si svolgeva di solito nella notte di Pasqua, e di partecipare alle processioni delle litanie alla pieve (*ex debito venire ad plebem ad baptismum et ad letanias cum sacerdote eiusdem loci, aut plebanus peregrinet et in cuius territorio esset*). Un ulteriore diritto che il pievano rivendicava era il primo luogo nelle feste della chiesa, sia nell'ufficio divino, sia nel pranzo (*de festivitatibus ecclesie quis eorum debeat habere primatum et precipuum locum in officiis divinis et in mensa*). Infine egli voleva che anche il cappellano di San Simone, come i confratelli delle altre cappelle dipendenti, partecipasse anche agli altri capitoli presso la pieve (*et de aliis capitulis*).

Per risolvere la controversia le parti, col consenso del vescovo di Pistoia, decisero di affidare la decisione a due arbitri, Giovanni, abate del monastero pistoiese di Forcole, e il maestro Miniato, chierico della chiesa di S. Paolo. Questi ultimi emanarono il loro lodo arbitrale, stabilendo che dovesse essere il pievano a recarsi alla festa con due chierici e dovesse avere il luogo di maggiore rilievo (*ad festum Symonis santissimi sociatus duobus clericis recepturus ibi maiorem honorem*). Fu anche stabilito che fosse lui ad iniziare i vesperi, le vigilie, i mattutini e la messa e che avesse l'incarico della predicazione e il primo luogo nel pranzo, che sempre seguiva alle celebrazioni religiose (*suum sit officium incipere in vesperis, vigiliis, matutinis, missa, predicatione et precipuum locum in mensa sine calunnia abbatis*). Infine fu stabilito che tutto il popolo della pieve, compresi quindi gli abitanti degli altri centri abitati, venisse alla festa del Santo titolare¹¹.

Il lodo arbitrale non dovette però soddisfare del tutto nessuno dei due contendenti, poiché solamente due anni dopo fu necessario un nuovo pronunciamento, che allargò l'oggetto del contendere, poiché oltre alla chiesa di San Simone di Periano, oggetto del lodo del 1190, riguardò anche quelle di San Miniato di Stagiario e del Poggio di Montecuccoli *in quo ipsa plebs est constructa*¹². Il 4 maggio 1192 altri due arbitri, Sinibaldo pievano di Villiano e il presbitero Papa rettore della chiesa pistoiese di San Salvatore, dopo aver chiesto anche il parere del vescovo Bono ed esaminato i privilegi e le carte presentati dalle parti, trovandosi a Pistoia nel palazzo vescovile *per laudum et arbitrium* decisero che anche la chiesa di San Miniato di Stagiario dipendesse dal pievano di Montecuccoli. Questa dipendenza era prima di tutto legata al fatto che quest'ultimo aveva il diritto di patronato, previo però il parere positivo dell'abate. Per San Simone di Periano fu stabilito che il diritto di eleggere il rettore appartenesse invece all'abate, senza bisogno di sentire il parere del pievano (*liceat abbati ponere sacerdotem inrequisito plebano*), ma l'eletto entro otto giorni doveva

¹¹ ASPt, *Taona*, maggio 1190, n. 113, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, stessa data, n. 120, p. 230.

¹² ASPt, *Taona*, 1192 maggio 4, n. 120, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, stessa data, n. 124, pp. 237-239.

presentarsi al pievano per riceverne l'investitura, promettendogli obbedienza anche a nome del popolo (*presbiter ibi positus infra VIII dies ad plebem vadat et populum ad ipsam pertinentem de manu plebani suscipiat et plebanus eum de eo investiat; presbiter pro eodem populo obedientiam plebano promittat*). Il rettore della cappella era tenuto a osservare e fare osservare le decisioni del pievano ed a andare alla pieve in occasione delle processioni delle litanie, per le feste, i battesimi e i funerali (*ire ad plebem letanias, festivitatem, ad baptismum et mortuos sepeliendos*). Per la questione della festa del titolare San Simone gli arbitri ribadirono quanto era stato deciso nel 1192 (*plebanus annuatim vadat ad festum S. Symonis sociatus duobus clericis et tamquam proprius plebanus in divinis officiis et in mensa, tam spirituali quam corporali, honoretur*). L'onore gli era quindi dovuto sia nella *mensa spirituale*, la celebrazione della messa, sia in quella *corporale*, il grande pranzo sempre collegato alle feste patronali fino a tempi a noi molto vicini. Il popolo della cappella era tenuto a udire i divini uffici nella cappella stessa e ad andare alle processioni delle litanie, alle feste ed ai battesimi (*ad letanias, vero, et festivitatem plebis et baptismum ad plebem vadat*).

L'ultima delle chiese contese era quella del poggio di Montecuccoli, per la quale gli arbitri stabilirono che all'abate non spettasse nessun diritto su di essa, se non l'obbligo del pievano di versare all'abate, nel mese di gennaio, 4 libbre di buon olio come pensione. Interessante la questione delle confessioni e dei diritti di sepoltura, elementi fra i più importanti nell'ambito della *cura animarum*. L'abate o un suo monaco non potevano dare penitenze senza l'autorizzazione del pievano (*alicui de populo plebis penitentiam dare sine licentia plebani*), ma chiunque avesse voluto avrebbe potuto essere sepolto presso l'abbazia senza che il pievano si potesse opporre, purché gli venisse versata la quarta parte dei beni mobili donati al monastero. L'arbitrato ribadì anche l'obbligo da parte del pievano di visitare l'abbazia una volta all'anno con tutto il popolo con la processione delle litanie.

Anche l'elenco dei testimoni rivela l'importanza di questo lodo, poiché alla sua proclamazione nel palazzo vescovile furono presenti molti e qualificati testimoni, prima di tutto lo stesso vescovo, assieme all'arciprete della canonica di San Zeno e ad alcuni canonici. Per l'abbazia acconsentirono il monaco sacerdote e camerlengo Gregorio, il monaco Gregorio, il chierico Russo detto Rainerio, oltre a sei conversi. Per parte della pieve garantirono l'osservanza delle clausole dell'arbitrato il presbitero Bono, il suddiacono Calincione, il canonico Bernardo, il *clericus plebis* Leonardo ed il presbitero e cappellano della pieve Arnuisio.

La questione dovette avere una notevole importanza se venne richiesta anche la conferma pontificia alla decisione degli arbitri, che venne emanata da papa Celestino III dal Laterano il 3 luglio 1195. Per rendere ancor più normativo questo intervento, nel documento pontificio venne riportato per intero il testo del lodo arbitrale¹³.

13 ASPt, *Taona*, 1192 marzo 4, n. 118, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, con la data corretta al 1195 luglio 3, n. 131, pp. 245-246.

4. L'arciprete di Succida tenta il recupero dei suoi diritti relativi alla cappella di Sant'Ilario di Badi

Un ultimo esempio di lite per il possesso e la gestione di una cappella di dipendenza monastica è quello relativo alla chiesa ed ospitale di Sant'Ilario definita dapprima del Gaggio, poi di Badi, posta nella media valle della Limentra Orientale¹⁴. Tale istituzione era stata fondata dalle monache di San Salvatore in Agna, un'abbazia di antica fondazione longobarda, localizzata nel pedemonte pistoiese, nella zona di Montale, ma nel 1175 per mezzo di una permuta era passato all'abbazia della Fontana Taona¹⁵.

Anche in questo caso ad agire fu l'arciprete della pieve bolognese di Succida di nome Gerardo, che avevo lo scopo di recuperare i suoi diritti che, evidentemente, l'abate ed il cappellano da lui dipendente avevano tentato di usurpare. Egli dunque il 23 aprile 1161 si recò a Badi, il centro abitato più vicino a Sant'Ilario, e, trovandosi davanti alla cappella di San Prospero da lui dipendente, emanò un *breve recordationis*, un atto con cui *ricordò* a tutti che la chiesa ed il cappellano di Sant'Ilario dipendevano dalla sua pieve¹⁶. Il tutto avvenne alla presenza di vari testimoni (Ugo figlio di Riccardo da Monte Vigese, sicuramente un nobile appartenente alla consorteria dei signori di Stagno, il presbitero Pietro rettore della stessa San Prospero e Gerardo figlio di Martino di Pietro, pure lui di Badi). Con questo atto egli si rivolse a quelli che sono definiti *convicini de Stagno* assieme al presbitero Bernardo, che era sicuramente il rettore della loro cappella di San Michele, per diffidarli dall'impossessarsi dei beni della chiesa di Sant'Ilario *pro communo*. Quest'ultima espressione mi sembra adombri la presenza di una struttura comunitaria già costituita, un fatto che è confermato anche dall'altra espressione utilizzata dal notaio, *convicini de Stagno*, che di solito si riferisce ad una struttura di comune rurale, che in questo caso credo sia da riferire anche al gruppo dei signori di quel luogo, sicuramente non estranei al sorgere del comune¹⁷.

Sicuramente questo intervento diretto dell'arciprete di Succida era stato causato da un tentativo da parte degli uomini e dei signori di Stagno di usurpare i beni della chiesa, che non potevano essere acquisiti da laici, poiché i redditi che da essi venivano ricavati dovevano essere destinati al mantenimento del presbitero Pietro e

¹⁴ Su questa istituzione cfr. R. Zagnoni *Sant'Ilario di Badi. La storia della chiesa e dell'ospitale e il restauro degli affreschi cinquecenteschi*, Porretta Terme 2008 ("I libri di Nuèter", 40).

¹⁵ ASPt, *Taona*, 1175 marzo 27, n. 106, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, stessa data, n. 110, pp. 217-220.

¹⁶ ASPt, *Taona*, 1161 aprile 23, n. 97, regestato in *RCP, Fontana Taona secoli XI-XII*, stessa data, n. 102, pp. 209-210.

¹⁷ Su questo tema cfr. R. Zagnoni, *I Comuni montani fra Bologna e la Toscana (secoli XII-XIV): beni comuni, magistrature, strutture, attività, rapporti con le chiese e coi signori*, in corso di stampa in *Note appenniniche bolognesi e pistoiesi. Nuovi studi sui comuni rurali e sulla guerra della Sambuca*, ("Documenti e studi" della Deputazione di storia patria per le province di Romagna).

dei suoi fratelli, di solito conversi del monastero, ed all'esercizio dell'ospitalità gratuita negli edifici che circondavano la chiesa. Il pievano in questo modo ribadì l'inalienabilità dei possessi di Sant'Ilario.

Questa fonte risulta utile anche in un'altra prospettiva, poiché ci fa conoscere alcuni i privilegi di cui godevano le chiese della zona: infatti il testo ricorda che il prete Pietro ed i suoi fratelli, allo stesso modo dei rettori delle chiese di Stagno e di Badi, avevano l'autorizzazione di vendemmiare quando volevano (*semper in omni tempore*); ed ancora che Sant'Ilario aveva gli stessi *onori*, termine che interpreterei come *diritti*, che avevano queste ultime due istituzioni ecclesiastiche, fra i quali il più importante risulta quello di poter pascolare le bestie bovine ed ovine dovunque avessero voluto i rispettivi rettori. Significativo infine il richiamo al fatto che all'atto intervennero *omnes convicini de vico qui vocatur Stagno* a cui l'atto stesso era rivolto.

Per tutto il corso del secolo XIII, pur in presenza della radicata tendenza delle cappelle a rendersi indipendenti dalla pieve, quest'ultima conservava il privilegio del fonte battesimale e continuava ad esercitare l'autorità nei confronti delle cappelle e dei loro rettori.

I rapporti che intercorrevano fra l'arciprete della pieve e le cappelle dipendenti, comprese quelle di dipendenza monastica, sono ampiamente documentati da una carta di San Salvatore della Fontana Taona della metà del secolo XIII, che ci informa ancora una volta di una lite fra l'abbazia ed il pievano di Succida, relativa a questa cappella. La carta risulta di notevole interesse, perché nel rivendicare i diritti che secondo l'arciprete erano stati usurpati dall'abbazia, viene delineato in modo preciso il rapporto gerarchico che legava la cappella alla pieve¹⁸.

Il pievano rivendicò dunque i diritti che da molti secoli erano in capo alla pieve, che però in tempi recenti erano stati messi da in discussione dal monastero.

Schematizzando la questione si potrebbero così riassumere i diritti del pievano nei confronti dell'abbazia:

- 1- riscuotere le decime di tutti i beni che il monastero possedeva all'interno del plebanato, dei frutti degli alberi e dei proventi dei mulini ed anche *de fetibus*
- 2- ricevere metà di tutto ciò che era stato lasciato al monastero da fedeli appartenenti al plebanato, che volevano essere seppelliti presso la stessa abbazia
- 3- il cappellano doveva essere nominato dal monastero, ma non avrebbe potuto essere rimosso senza aver consultato l'arciprete; doveva prestare obbedienza a quest'ultimo nello spirituale, come gli altri cappellani; doveva andare ogni anno al capitolo della pieve nella prima domenica di quaresima e per la festa di S. Giovanni, come ci andavano gli altri cappellani¹⁹; doveva rispondere ai legati ed ai nunzi del papa, del vescovo di Bologna e dell'arcivescovo di Ravenna per le collette da loro imposte; in occasione della festa di San Marco (25 aprile) egli doveva accogliere l'arciprete, i canonici e i cappellani con i rispettivi popoli, che ogni anno si recavano presso le

¹⁸ ASPt, *Taona*, post 1230 ottobre 29, n. 331, regestato in *RCP, Fontana Taona secolo XIII*, stessa data, n. 230, pp. 151-153.

cappelle per le ripetutamente ricordate processioni *delle litanie*, e in queste occasioni avrebbe dovuto dare all'arciprete o al suo rappresentante due torte idonee, un certo numero di pani di frumento, dodici candele, dodici formaggi e sette libbre di lana, mentre agli altri cappellani che partecipavano alla processione spettavano una torta ed un pane, come era consuetudine²⁰. È Cinzio Violante a informarci qual era il ruolo di questa processioni, che rappresentavano un momento importante nei rapporti cappella-pieve, poiché avevano *un carattere di ricognizione giurisdizionale* ed erano composte dal clero e dal popolo che si recavano in città verso la cattedrale e nelle campagne dalla pieve verso le cappelle dipendenti di tutto il territorio. Venivano accolte dal popolo e dal clero dei villaggi in cui si trovavano le cappelle, che manifestavano in questo modo la loro dipendenza dalla chiesa *matrice*²¹.

Un'ultima rivendicazione dell'arciprete si riferì ai diritti di sepoltura di cui era titolare la pieve, gli stessi assicurati dall'abate all'arciprete in tutti i casi precedentemente analizzati, a cominciare da quello di Fossato del 1057. L'occasione fu la morte di Albertinello della Sambuca, il quale, pur essendo divenuto converso del monastero, secondo la consuetudine canonica conservava uno stretto rapporto con la pieve nella quale era stato battezzato²². L'arciprete rivendicò la parte a lui spettante di veri beni da lui lasciati al monastero: prima di tutto il denaro per la manutenzione del ponte sul Reno, poi dieci staia di frumento lasciate dallo stesso Albertinello per la celebrazione funebre dell'ottava dalla sua morte, ed infine un quarto di vari castagneti posti nel comune della Sambuca, nelle località Pastorero, Valleregi, Capodimaestro e Vagiana.

I rapporti fra il monastero ed i pievani nei cui territori si trovavano le cappelle dipendenti continuarono in modo conflittuale per il tutto il corso del pieno medioevo, anche se assistiamo ad una progressiva affermazione del diritto della pieve, cioè del vescovo, anche nei confronti di queste chiese. La questione si risolse in modo radicale solamente nel secolo XIV, quando la decadenza e poi la scomparsa della stessa abbazia determinarono il passaggio di tutte queste cappelle alla diretta dipendenza della pieve. Dal secolo XIV fu l'arciprete ad eleggere i nuovi cappellani, mentre le cappelle mano a mano acquistarono esse stesse la funzione battesimale, in concomitanza dello sfaldarsi di quello che qualcuno ha definito il *sistema pievano*,

19 C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie*, Atti della sesta Settimana internazionale di studio (Milano 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 743-745.

20 Le oblazioni che venivano raccolte in occasione delle processioni delle litanie sono documentate anche nel Pistoiese: nella conferma di papa Eugenio III dei privilegi per i canonici pistoiesi di S. Zeno oltre alle decime delle pievi di Villiano e di S. Quirico, troviamo anche «*ceteras decimationes sive infra civitatem seu extra ab episcopis concessas et quartam portionem oblationum quas letanie offerunt*»: *RCP Canonica secolo XII*, 1151 dicembre 11, n. 460, pp. 121-122.

21 Violante, *Pievi e parrocchie*, pp. 743-744.

22 Violante, *Pievi e parrocchie*, p. 689 e nota 142.

creando in questo modo quel *sistema parrocchiale*, che è rimasto in funzione fino ai giorni nostri.